

Oggetto Società Autolinee ALLASIA, GUNETTO Autolinee e SAV Autolinee - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Servizi aventi come origine o destinazione l'aeroporto "Langhe e Alpi del mare" di Cuneo Levaldigi - Validità: fino al 30 aprile 2025

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società **Autolinee ALLASIA** S.r.l., c.f. e p.lva 00722590049 con sede legale in Savigliano, via mutuo soccorso 13, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 52496 dal 24/05/2012, la Società **GUNETTO Autolinee** S.r.l., c.f. e p.lva 00166980045, con sede legale in Fossano (CN), via Santa Lucia 49, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) al n. 50037 dal 31/05/20212 e la Società **SAV Autolinee** S.r.l., c.f. e p.lva 00166980045, con sede legale in Villafalletto (CN), via Beni Comunali 7, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) al n. 50329 dal 05/06/2012 ad effettuare servizi di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza di tipologia commerciale destinati ai viaggiatori in arrivo o partenza dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi, fino al **30/04/2025**, sui seguenti percorsi:

- 1) Saluzzo - Savigliano FS - Levaldigi Aeroporto e ritorno;
- 2) Cuneo FS - Levaldigi Aeroporto e ritorno;
- 3) Alba - Bra FS - Fossano FS - Levaldigi Aeroporto e ritorno;
- 4) Mondovì - Levaldigi Aeroporto e ritorno.

come da lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

le corse di collegamento con l'aeroporto, riportate in allegato con indicazione del volo corrispondente, potranno non essere effettuate in caso di assenza di prenotazioni.

Il servizio è svolto in partenariato con la Società **Moeves**, che si occupa della gestione delle prenotazioni e della commercializzazione del servizio.

La responsabilità dell'esercizio è affidata:

Per le corse effettuate dalla Società Autolinee ALLASIA:

- al Sig. Maurizio ALLASIA,omissis.....

Per le corse effettuate dalla Società GUNETTO Autolinee:

- al Sig. Emilio GUNETTO,omissis.....

Per le corse effettuate dalla Società SAV Autolinee:

- al Sig. Rudi ZULIANI,omissis.....

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite delle Province e dei Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

La Società GUNETTO Autolinee ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea non contribuiti su prenotazione di tipologia commerciale destinati ai viaggiatori in arrivo/ partenza dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi (CUF), dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come descritto in dettaglio nella Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. AMP n. 5201 del 09/05/2022 e nei relativi allegati;

La Società Autolinee ALLASIA ha presentato all'Agenzia analoga richiesta di autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea non contribuiti su prenotazione di tipologia commerciale destinati ai viaggiatori in arrivo/ partenza dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi (CUF), dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come descritto in dettaglio nella Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. AMP n. 5587 del 16/05/2022 e nei relativi allegati;

Anche la Società Autolinee SAV Autolinee ha presentato all'Agenzia analoga richiesta di autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea non contribuiti su prenotazione di tipologia commerciale destinati ai viaggiatori in arrivo/ partenza dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi (CUF), dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come descritto in dettaglio nella Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. AMP n. 5293 del 10/05/2022, nei relativi allegati e nelle successive integrazioni prot. n. 5836 del 23/05/2022;

Tutte le Società sopra richiamate hanno stipulato un contratto di collaborazione con la Società Moeves, che mette a disposizione la propria piattaforma software per la gestione delle prenotazioni e la commercializzazione dei titoli di viaggio;

Per altro, analoga autorizzazione è stata già rilasciata, sugli stessi percorsi e nell'ambito della medesima collaborazione con la Società Moeves, alle Società Bus Company e STP con D.D. n. 279 del 28/04/2022 "*Società Bus Company e STP - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Servizi aventi come origine o destinazione l'aeroporto "Langhe e Alpi del mare" di Cuneo Levaldigi - Validità: fino al 30 aprile 2025*".

Il servizio di collegamento delle Città di Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano con l'aeroporto "Langhe e Alpi del mare" di Cuneo Levaldigi risulta pertanto gestito congiuntamente dalle Società Autolinee Allasia, Bus Company, Gunetto

Autolinee, SAV Autolinee, STP, tutte aderenti al Consorzio Granda Bus e operanti in collaborazione con la Società Moeves.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano nell'ambito del territorio della provincia di Cuneo;
- Il servizio è per tipologia "commerciale", in quanto frutto di iniziativa commerciale delle Società Bus Company, STP, Autolinee Allasia, Gunetto Autolinee SAV Autolinee e Moeves, che ne sostengono per intero i costi di gestione e ne introiteranno i ricavi, derivanti da una tariffa per il biglietto di corsa semplice di 10-30 Euro, e di 18-55 Euro per il biglietto A/R;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- l'impiego dei veicoli indicati dalle Società richiedenti per l'esercizio dei servizi in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea, in quanto si tratta principalmente di autobus immatricolati NCC, e gli autobus immatricolati TPL sono comunque muniti di autorizzazione all'impiego fuori linea;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

Per ognuno degli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del veicolo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

Le Società destinatarie del presente provvedimento dovranno fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento dei servizi, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Il legislatore nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁵, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*⁶.

Considerato che le aziende richiedenti sono concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto possono accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante⁷.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio dei servizi di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il

proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁸.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia dia esito negativo (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

Le Società destinatarie della presente dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Torino, lì

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 24 maggio 2022

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese". L' art. 8 co. 1 ter della L.R. Piemonte 1/2000 prevede che: "//

consorzio (cioè: l'Agenzia della Mobilità Piemontese) è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale."

³ La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁶ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

⁷ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

⁸ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

- a partire dal 01/01/2016 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;
- a partire dal 01/01/2018 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.